COMUNE DI SERINO

Provincia di Avellino

Prot. n. 4401 **Del 15/04/2025**

AVVISO PUBBLICO USO DEI PASCOLI IN RAPPORTO PRECARIO DI FIDA ANNO 2025

PREMESSO CHE

- la disciplina del pascolo fa riferimento al R.D. 3267/1923, alla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, (Regolamento di esecuzione approvato con Regio decreto del 26 febbraio 1928, n. 332), alla L.R. del 17 marzo 1981, n. 11, alla L. R. del 7 maggio 1996, n. 11, alla Delibera di Giunta Regionale 19/12/2017, n. 795, nonché soggiace all'osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale n. 3/2017 oltre al Regolamento per l'esercizio degli Usi Civici approvato con Deliberazione di Consiglio n. 63 del 29/09/1993 approvato dalla Regione Campania con DGR. 294 del 28/01/1994 ed a quanto prescritto dal Piano di Assestamento Forestale 2017/2026 del Comune di Serino approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 13/04/2017 e con Deliberazione della Giunta Regionale n. 420 del 2/07/2017;
- il carico massimo ammesso sulla superficie da concedere è pari a 256 U.B.A., ovvero all'equivalente numero di animali ammessi al pascolo come da Piano di Assestamento Forestale del Comune di Serino;
- che nell'istruttoria delle domande tale carico sarà ridotto in funzione delle aree percorse dal fuoco;

RITENUTO necessario nelle more della redazione del nuovo regolamento del pascolo del Comune di Serino procedere all'assegnazione in rapporto precario di fida pascolo per l'anno 2025

A V V I S A

che tutti coloro che intendono immettere bestiame di proprietà sui pascoli demaniali, dovranno far pervenire entro le **ore 12,00 del 02 maggio 2025** al Comune di Serino, piazza Cicarelli, 83028 Serino (AV), mediante servizio postale, con responsabilità in questo caso del recapito entro il termine suddetto interamente in capo ai mittenti, ovvero tramite posta elettronica certificate all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.serino.av.it , ovvero consegna a mano all'ufficio protocollo generale dell'Ente, la seguente documentazione:

1) Istanza redatta esclusivamente utilizzando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito istituzionale del Comune di Serino, contenente i dati richiesti;
2) Copia del registro di stalla aggiornato, rilasciato dal Servizio dell'Anagrafe Bovina, con individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati;
3) Copia di tutte le certificazioni sanitarie obbligatorie ai sensi di legge in materia di polizia veterinaria ed in particolare del certificato veterinario rilasciato dall'A.S.L. di appartenenza da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive o negative da prove sierologiche;
4) Copia documento di identità.

Nell'eventuale necessità di una graduatoria per l'assegnazione della fida costituiranno titoli preferenziali, come disposto dall'art. 38 del Regolamento per l'esercizio degli usi civici, i seguenti requisiti soggettivi:

- **La condotta morale civile;**
- **L'essere capo famiglia;**
- **L'essere allevatore a titolo principale.**

Il periodo di Fida è consentito:

a. per il pascolo nei terreni pascolivi tra i 400 e gli 800 metri s.l.m. dal 1° ottobre al 15 maggio;

b. al di sopra nei terreni pascolivi degli 800 metri s.l.m., fino ad un massimo di sei mesi nel periodo indicato nel P.A.F. e/o nel Regolamento del pascolo;

c. per il pascolo nei boschi da pascolo la concessione della fida deve tenere conto dei seguenti divieti e le aree interessate dall'esercizio del pascolo devono essere lasciate a riposo nel periodo invernale (21 dicembre – 21 marzo).

Divieti

Oltre ai divieti di cui ai vigenti Regolamento per l'esercizio degli Usi Civici approvato con Deliberazione di Consiglio n. 63 del 29/09/1993 e del Piano di Assestamento Forestale 2017/2026 del Comune di Serino approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 13/04/2017:

1. è vietato il pascolo brado;
2. è vietato il pascolo senza custodia. Il custode deve avere un'età non inferiore a 18 anni. Ad ogni custode non possono essere affidati più di cinquanta capi di bestiame grosso o più di cento capi di bestiame minuto;
3. il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, nei pascoli e negli altri terreni saldi pascolivi percorsi da incendio, è vietato per un anno dall'incendio;
4. nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di anni quattro dopo il taglio e, quello del bestiame bovino ed equino, per un periodo di sei anni dopo il taglio;
5. nelle fustaie e nei cedui in conversione, il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 1,50 metri e, quello degli animali bovini ed equini, prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 3 metri;
6. nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperimenti, il pascolo è vietato per dieci anni e, comunque, fino a quando l'Ente delegato territorialmente competente non abbia adottato uno specifico provvedimento di rimozione del divieto;
7. nei boschi chiusi al pascolo è vietato immettere animali, tuttavia, è consentito il solo transito del bestiame da avviare al pascolo, purché effettuato, senza soste, lungo strade, piste, tratturi e mulattiere.

8. nelle fustaie disetanee ed irregolari e nei cedui a sterzo, il pascolo è sempre vietato;
9. il pascolo delle capre nei boschi è sempre vietato;
10. divieto di pascolo di equini negli habitat 6210, 6210pf, 6220 presenti nei Siti Rete Natura 2000;
11. è fatto divieto di pascolo, per ridurre la predazione delle plantule delle specie arboree ed arbustive nell'habitat 9210;
12. è fatto divieto del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole per l'incolumità pubblica;
13. è proibito portare al pascolo un numero superiore di capi rispetto a quello autorizzato;
14. è proibito introdurre gli animali fidati in località diversa da quella concessa;
15. è fatto esplicito divieto, sotto pena della revoca della fida, del sub-affidamento

Obblighi

a) il proprietario degli animali deve sempre vigilare su questi;
b) il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile, mediante sistemi certi di riconoscimento;
c) i concessionari non possono introdurre, nei pascoli, un numero di animali superiore a quello autorizzato;
d) A riqualificare l'area di stazionamento mandria, con la demolizione dei bivacchi realizzati precariamente per il ricovero del custode.

Serino, 15/04/2025

Il Responsabile del VII Settore
F.to Ing. Antonio Ragano